




COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
(Provincia di Livorno)

Regolamento Urbanistico
(art. 55 LRT n. 1/05)



Osservazioni presentate alla delibera C.C. n. 127 del 24/10/2011

OSSERVAZIONI ALLA DELIBERA C.C. N. 127 DEL 24/10/2011 DI ADOZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO

n° osservazione	n° progressivo quesiti	n° protocollo	data	Richiedente					Osservazioni			Controdeduzioni		Esito				
				nome e cognome	Norme Tecniche di Attuazione	Allegato 5 " N.T.A Demanio M.mo" -	Allegato 9	Meri errori	Varie	oggetto	risposta	accolta	non accolta	Parz. Accolta	non pertinente			
1,00	1,00	36703	01/12/2011	Panicucci Alessio in qualità di titolare della Soc. La Baracchina S.A.S.		X					Inserimento, all'interno della prossima variante al Regolamento Urbanistico, della possibilità di ampliare la struttura esistente, non di 35 mq. come previsto nel RU, ma almeno di 80 mq.	Non accolta, comunque si prende atto della proposta e la stessa sarà valutata nella prossima variante all'Allegato 5		X				
2,00	2,00	36709	01/12/2011	Panicucci Alessio in qualità di titolare della Soc. La Baracchina S.A.S.		X					In relazione alla futura variante al Regolamento Urbanistico, sia data la possibilità, per il ristorante di proprietà ricadente all'interno dell'ambito FC1, di poter realizzare strutture stagionali ai sensi dell'art. 12 dell'allegato 5 alle NTA: 1) aumentando la percentuale di sviluppo massimo dell'occupazione del fronte confinante o parallelo con la passeggiata dal 20% all' 80% (art. 22 c. 12 dell'allegato 5 alle NTA); 2) eliminare inoltre la parola "ostacolino" all'art. 22 punto 10 (nell'adottato allegato 5 alle NTA ora è 12)	Non accolta, comunque si prende atto della proposta e la stessa sarà valutata nella prossima variante all'Allegato 5		X				
3,00	3,00	38180	14/12/2011	Creatini Enrico		X					1) cancellazione del punto d) del comma 5 dell'art. 8 almeno limitatamente all' ex ambito FVM8 (ora FVM6) 2) completamento delle procedure di affidamento relative al bando di gara relativo all'ex ambito FVM8 (ora FVM6)	1) Non Accolta . L'applicazione della norma prevista all'art. 8 comma 5 lett. d) non incide sull'area richiamata nell'osservazione. La richiesta di piccoli spazi in area demaniale m.ma per posizionare elementi di arredo a supporto di attività commerciali non potrà interessare arenili o aree libere non concessionabili . Si puntualizza inoltre che tali spazi saranno assegnati tramite procedure di evidenza pubblica. 2) l' osservazione presentata risulta non pertinente rispetto agli indirizzi di cui alla Delibera GC n.24 del 23.03.2011.		X		X		
4,00	4,00	38232	14/12/2011	Creatini Roberto in qualità di presidente dell'Associazione Turistica Pro Loco di Vada		X					1) aggiungere all'art. 8 comma 9 come comma 9 bis quanto segue: "nel caso in cui si verifichi un decremento di profondità dell'arenile tra un'area in concessione ed il mare, può essere attribuita al solo concessionario antistante, ove possibile, esclusivamente per la posa di attrezzature per la balneazione, l'area libera retrostante alla concessione esistente alle condizioni di cui al comma 9 del presente articolo" 2) aggiungere all'art. 41 comma 1 quanto segue: "è altresì consentito il rilascio di concessioni demaniali, limitatamente per il fronte già concesso, nella parte retrostante i Punti Azzurri (lato est), ad eccezione delle zone dunali di cui all'art. 4 delle presenti norme."	1) Non accolta. Quanto richiesto contrasta con gli indirizzi dettati dalla Giunta com.le con delibera n. 24 del 23.03.2011 2) Non accolta . Le aree retrostanti ai due Punti Azzurri sono individuate come " aree libere non concessionabili". Una modifica della loro individuazione comporterebbe una modifica sostanziale ai principi dell'Allegato 5..		X				
5,00	5,00	38183	14/12/2011	Giusti Euro presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Il Mandriolo"	X						Modificare il punto 7e dell'art. 79 portando l'altezza minima dei ricoveri cavalli da 3,00 ml. a 2,50 ml.	Accolta	X					
6,00	6,00	38526	16/12/2011	Comparoni Mauro					X		1) eliminare la viabilità nell'area "apne2" nella tavola TU 11 Polveroni; 2) modificare la scheda norma 2-c3 eliminando l'ultimo comma del terzo punto che recita "L' Area identificata nella Tav. TU 11 di progetto con la sigla "apne2" dovrà essere ceduta all'Amministrazione comunale per la realizzazione di opere di urbanizzazione per il miglioramento della viabilità esistente"	L' osservazione presentata risulta non pertinente rispetto agli indirizzi di cui alla Delibera GC n.24 del 23.03.2011. Si fa comunque presente che le modifiche richieste potranno essere accolte nel momento in cui verrà predisposta la variante al Ru per la presa d'atto del nuovo tracciato autostradale e delle opere stradali complementari					X	
7,00	7,00	38523	16/12/2011	Casalini Iva per conto della soc. Orso Bianco di Casalini Iva e figli S.a.s.					X		1) eliminare la parte del 5° comma della scheda norma 1-t1 che recita "In ogni caso gli spazi pubblici non potranno essere inferiori al 30% della superficie del comparto. L'area dovrà prevedere aree a parcheggi pubblici, per auto, moto, autobus" al fine di realizzare una struttura rispondente alle esigenze di mercato 2) modificare la superficie del comparto 1-t1 sulla base della reale superficie catastale	Non Pertinente. L'Allegato 1 non è stato oggetto di variante ma solo di correzione di meri errori.La valutazione di proposte di modifica alle schede norma di cui all'allegato 1 non rientra tra gli indirizzi dettati dalla Giunta comunale con deliberazione n. 24 del 23.03.2011 e contenuti nell'allgato B.						X
8,00	8,00	38863	20/12/2011	Tovani Danilo		X					Modificare l'art. 6 (in realtà è l'art. 8) comma 10 dell'allegato 5 alle NTA e sostituire "entro e non oltre il 15 aprile di ogni anno, il richiedente produca idonea istanza" con "sia comprovata, per il tramite di perizia giurata eseguita da tecnico abilitato, la presenza di incrementi di profondità degli arenili alla data del 15 aprile di ogni anno"	Non Accolta. Si ritiene di confermare quanto prescritto all'art. 8 comma 10 poiché solo un rilievo puntuale dello stato dei luoghi permette di stabilire se ci sia stato o meno un incremento in profondità dell'arenile e se la concessione stagionale richiesta interessi o meno le aree di libero transito		X				
9,00	9,00	38707	20/12/2011	Quaglierini Elide					X		Correggere l'errore cartografico nella tavola TU 3 Castelnuovo della Misericordia eliminando l'area ed il fabbricato di proprietà dall'intervento vigente V19 in quanto il fabbricato non rientra all'interno del piano di recupero del Castello di Castelnuovo	Accolta	X					

OSSERVAZIONI ALLA DELIBERA C.C. N. 127 DEL 24/10/2011 DI ADOZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO

n° osservazione	n° progressivo quesiti	n° protocollo	data	nome e cognome	Norme Tecniche di Attuazione	Allegato 5 " N.T.A Demanio M.mo "	Allegato 9	Meri errori	Varie	oggetto	risposta	accolta	non accolta	Parz. Accolta	non pertinente
10,00	10,00	38657	20/12/2011	Di Pietro Michele	X					Modificare l'art. 83 comma 6 bis delle NTA inserendo, dopo le parole "In caso di demolizione totale è ammesso il trasferimento" le parole "anche agli imprenditori agricoli a titolo principale senza necessità del PAPMAA"	Non accolta. La legge regionale n. 1/2005, all'art.43 comma 4, prevede che il trasferimento di volumetrie in area agricola da parte di imprenditori agricoli sia attuato solo previa approvazione di programma aziendale di miglioramento.		X		
11,00	11,00	39041	21/12/2011	Bartoli Roberto Andrea in qualità di presidente dell'A.S. Vada		X				Modificare l'art. 40 bis dell'allegato 5 alle NTA inserendo, dopo il 3° comma, il seguente 4° comma "4. Nelle more della riorganizzazione di cui al presente articolo, nell'area in concessione all'Amministrazione comunale, è consentita l'installazione di strutture leggere prefabbricate da destinare a servizi igienici al fine di integrare e migliorare le condizioni fruibili e le capacità ricettive della struttura per riportare un adeguato spazio unità/bambino successivo all'attività svolta, nelle strutture associative operanti nella frazione di Vada alla data di adozione delle presenti norme, ai sensi dell'art. 55 del R.U."	Non accolta nella sua formulazione. Si ritiene comunque di accogliere quanto proposto e di inserire la possibilità di realizzare strutture leggere da destinare a servizi igienici nell'art. 40 4° comma.		X		
12,00	12,00	39042	21/12/2011	Rillo Maria Libera in qualità di amministratore della Soc. Gamma S.r.l.					X	valutare la proposta progettuale di riqualificazione totale e specifica di tutte le attrezzature tecniche necessarie allo svolgimento dell'attività esistente all'interno del tessuto urbanistico "o" con ampliamento delle strutture esistenti e realizzazione di altri servizi necessari all'attività turistico-ricettiva	Non Pertinente. La valutazione di nuove proposte di riqualificazione ai fini turistico ricettivo non rientra tra gli obiettivi dettati dalla Giunta comunale con deliberazione n.24 del 23.03.2011 per la predisposizione della presente variante parziale al Regolamento Urbanistico. Si fa comunque presente che le norme adottate per il tessuto urbanistico "o" consentono, mediante intervento diretto, nelle strutture alberghiere e nelle residenze turistico alberghiere, sia l'incremento di posti letto sia la realizzazione di volumetria aggiuntiva per servizi aggiuntivi ed integrativi.				X
13,00	13,00	39400	22/12/2011	Argentieri Maddalena per la Provincia d'Italia della Congregazione delle Suore di S. Giuseppe dell'Apparizione				X		Correggere l'errore cartografico nella tavola TU 7.1 Rosignano Solvay Nord-ovest modificando il tessuto del box auto esistente di proprietà della stessa congregazione da tessuto "d" a tessuto "n7" unitariamente alla totalità della proprietà	Accolta	X			
14,00	14,00	39398	22/12/2011	Benanti Giovanni Luciano Geom. per conto dei sigg. Grandi Sergio e Grandi Sonia				X		Modificare l'area "apne" in tessuto urbanistico "e" adeguando il tessuto ai confini catastali delle varie proprietà	Accolta	X			
15,00	15,00	40087	27/12/2011	Soc. Building srl				X		Rettificare la perimetrazione del comparto 3-t13 come da rilievi strumentali e sovrapposizioni cartografiche allegate	Accolta	X			
16,00	16,00	40101	27/12/2011	Comune di Rosignano M.mo Settore Governo del Territorio Arch. Paola Gatti - Geom. Andrea Spinelli					X	a seguito della correzione dei meri errori cartografici correggere nell'allegato 1 le superfici dei comparti 3-t13, 2-c10, 4-c6, 2-t7, 2-c4;	Accolta	X			
	16,01								X	aggiornare le tavole TA1 e TA2 con il nuovo shp di "rispettoart55.shp" da adattare alla nuova linea demaniale "agg_linea_dem.shp" che nel corso degli anni è stata modificata a seguito di comunicazioni e rideterminazioni della stessa dividente da parte della Capitaneria di Porto	Accolta dando mandato all'UO Pianificazione di aggiornare la componente Tecnico Amministrativa del Quadro conoscitivo tavole TA1 e TA2	X			
	16,02								X	correggere l'allegato 8 a seguito delle modifiche apportate agli articoli dal 48 al 49 delle NTA	Accolta	X			
	16,03								X	nelle tavole TU 7.1 e 7.2 esiste un'area "pp" erroneamente inserita in b12 mentre, dalla foto aerea si evidenzia che l'area con formazioni arboree lineari è vicina a via di Lungomonte, il resto è area priva di vegetazione pertanto andrebbe eliminata dall'area "pp" e inserita in "apne" correggendo anche il perimetro del centro abitato	Accolta correggendo anche piccoli errori di perimetrazione delle aree individuate come "b12" lungo il botro Crocetta	X			
	16,04				X					Sostituire la dicitura "delle leggi" con "dalle leggi" negli articoli dove viene trovato questo errore di scrittura	Accolta	X			
	16,05				X					sostituire, nelle NTA ed in tutti gli allegati al RU, la dicitura "per insediamenti superiori alle quattro unità abitative" con "da realizzarsi in conformità con le leggi vigenti";	Accolta	X			
	16,06				X					sostituire, nelle NTA ed in tutti gli allegati al RU, la dicitura "superficie utile lorda" con "superficie lorda";	Accolta	X			

OSSERVAZIONI ALLA DELIBERA C.C. N. 127 DEL 24/10/2011 DI ADOZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO

n° osservazione	n° progressivo quesiti	n° protocollo	data	nome e cognome	Norme Tecniche di Attuazione	Allegato 5 " N.T.A Demanio M.mc "	Allegato 9	Meri errori	Varie	oggetto	risposta	accolta	non accolta	Parz. Accolta	non pertinente
	16,07				X					chiarire se gli interventi previsti agli articoli 56,57,58 si ammettono su tutto il territorio com.le	Parzialmente accolta. SI inserisce la specifica " su tutto il territorio com.le" nel 1° comma degli articoli 56 e 57. SI ritiene di non inserire tale specifica all' art. 58 in quanto alcune tipologie di intervento previste dallo stesso articolo sono realizzabili solo dove presente la categoria di intervento R7 in quanto addizionali.			X	
	16,08				X					correggere gli errori di scrittura riscontrati agli articoli 73, art. 74 comma 2 e i rimandi ai comma 8 e 11 dell'art. 73	Accolta	X			
	16,09				X					art. 23 comma 2 lett. a: si propone di eliminare il divieto di realizzare nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico nelle aree PP e di inserirne la fattibilità al comma 3 lettera k). In particolare per le linee elettriche preferire soluzioni interrato e nelle aree a pericolosità idraulica sia dimostrato che non siano diversamente localizzabili.	Accolta inserendo per le nuove infrastrutture l'obbligo di preferire soluzioni interrato	X			
	16,10				X					art. 23 comma 3 lett. u): inserire tra gli interventi sempre ammessi anche quelli previsti all'art. 64" Interventi di saturazione entro il centro abitato" in quanto interventi all'interno di centri abitati esistenti e per mero errore non inserito in fase di adozione	Accolta	X			
	16,11				X					art. 24 comma 1: ai fini di una corretta applicazione del 1° comma eliminare dallo stesso il riferimento "per i beni puntuali" e riscrivere i commi 1 e 2 eliminando il comma 3	Accolta in quanto finalizzata ad una più chiara lettura dell'apparato normativo	X			
	16,12				X					art. 24 comma 5: nel terzo rigo del comma sostituire " al successivo comma 12" con " al successivo comma 13"	Accolta	X			
	16,13				X					art. 24 comma 13: chiarire se gli interventi ammessi al c. 13 valgono per tutti i fabbricati ricadenti nelle aree e nei beni di cui all'art. 24	Accolta. Dopo " fabbricati esistenti" si specifica " ricadenti all'interno delle aree boscate e dei beni puntuali".	X			
	16,14				X					art. 24 comma 14: specificare la tipologia dei nuovi manufatti cioè inserire dopo "manufatti" "edilizi	Accolta	X			
	16,15				X					art. 24 comma 16: inserire dopo "nuovi manufatti" " la specifica "edilizi" e specificare che i corridoi ecologici (b19) sono quelli "lungo" il Fiume Fine	Accolta in quanto finalizzata ad una più chiara lettura dell'apparato normativo	X			
	16,16				X					art. 48 bis comma 2 alinea 4°: inserire anche "e riapertura di vani precedentemente tamponati	Accolta in quanto qualificabile come intervento di manutenzione straordinaria	X			
	16,17				X					art. 49 comma 3: al 6° rigo sostituire " dalla legge regionale 5/2010 con " dalla legge vigente in materia	Accolta	X			
	16,18				X					art. 51 comma 4:specificare le lettere del comma 3 a cui non si applica il divieto di frazionamento previsto nel c. 4;	Accolta	X			
	16,19				X					art. 53 comma 2: eliminare "e nei tessuti urbanistici ricadenti all'interno delle aree sottoposte a rischio di incidente rilevante" rimasto per errore	Accolta	X			
	16,20				X					Art. 57 comma 2: ai fini di una più chiara lettura e applicazione dell'apparato normativo specificare che il comma 2 è riferito ai nuovi manufatti e volumi di cui al comma 1	Accolta	X			
	16,21				X					art. 58 comma 7: nel territorio rurale ammettere la realizzazione di una rampa di accesso in caso di autorimesse interrato	Accolta	X			
	16,22				X					art. 62 comma 4 tessuto urbanistico "n8*": specificare le modalità di intervento	Accolta. Si corregge inoltre nelle Tav. TA1 e TA2 (Quadro conoscitivo R.U.) il perimetro dell'area e la relativa fascia di rispetto in quanto per mero errore è stata cartografata come n8* un'area diversa da quella riportata nel progetto di R.U. nella Tav. TR3. L'area riportata nelle tavole di quadro conoscitivo era quella prevista originariamente nel P.R.G..	X			
	16,23				X					art. 62 comma 4 tessuto urbanistico "K": eliminare il termine " apertura" e sostituirlo con " realizzazione" ai fini di una applicazione della norma sotto il profilo edilizio	Accolta	X			
	16,24				X					art. 62 comma 4 tessuto urbanistico "ma": per la destinazione d'uso cat. I "residenziale" valutare se ammettere anche la categoria di intervento R4 ai fini di consentire interventi di ristrutturazione anche totale degli edifici o di parte di essi;	Accolta ammettendo tutte le categorie di intervento della ristrutturazione edilizia	X			
	16,25				X					art. 62 comma 4 tessuto urbanistico "ma": specificare che la deroga prevista per la realizzazione di volumi tecnici e alloggiamento di attrezzature è riferita ai parametri edilizi fissati per il tessuto	Accolta	X			

OSSERVAZIONI ALLA DELIBERA C.C. N. 127 DEL 24/10/2011 DI ADOZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO

n° osservazione	n° progressivo quesiti	n° protocollo	data	nome e cognome	Norme Tecniche di Attuazione	Allegato 5 " N.T.A Demanio M.me "	Allegato 9	Meri errori	Varie	oggetto	risposta	accolta	non accolta	Parz. Accolta	non pertinente
	16,26				X					art. 68 comma 2 alinea 2°: aggiungere "utilizzando le volumetrie esistenti	Accolta	X			
	16,27				X					art. 79 comma 7: sostituire "cavalli" con "equini";	Accolta	X			
	16,28				X					art. 85 : specificare tra gli interventi ammessi la nuova costruzione di impianti di carburanti con le caratteristiche di cui all'allegato 6	Accolta in quanto per mero errore nell'articolo non era stata riportata la nuova costruzione che invece è ammessa dall'Allegato 6	X			
	16,29				X					art. 89 comma 1: correggere i riferimenti delle tavole su cui sono riportate le aree cimiteriali e le rispettive fasce di rispetto	Accolta	X			
	16,30				X					art. 90 comma 5: si propone di inserire anche le strutture in materiale leggero, quali le tensostrutture, le vele di copertura, tra gli esempi di manufatti realizzabili nelle aree a verde e parcheggio	Accolta	X			
	16,31				X					art. 90: per mero errore non sono state specificate le modalità di intervento	Accolta	X			
	16,32					X				con il DPR 802/1982, Attuazione della direttiva (CEE) n. 80/181 relativa alle unità di misura , è stato adottato il Sistema internazionale di unità di misura. L'uso del SI è quindi obbligatorio nella stesura degli atti. Pertanto, nelle Norme Tecniche e di conseguenza anche nell'Allegato 5, le unità di misura dovranno essere indicate per esteso (in carattere minuscolo, se inserite in un testo discorsivo oppure con il relativo simbolo	Accolta	X			
	16,33					X				a seguito modifica dell'art. 9 comma 1 verificare gli ambiti in cui è consentita la ristrutturazione edilizia ai fini di adeguare le categorie di intervento sui fabbricati e manufatti esistenti	Accolta.	X			
	16,34					X				art. 2, comma 1, lettera a): si propone di eliminare la dicitura "e la balneazione" nella definizione di aree libere non concessionabili, al fine di migliorarne la chiarezza ed evitare possibili ambiguità	Accolta	X			
	16,35					X				art. 2, comma 1, lettere c) e d): si propone di riformulare le definizioni di difficile e facile rimozione, adeguandole a quelle fornite dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, al fine di garantire una uniformità di inquadramento delle opere da parte dei vari enti coinvolti nei procedimenti demaniali ed evitare ambiguità nella classificazione delle opere esistenti	Accolta in quanto finalizzata ad una più chiara lettura e applicazione dell'apparato normativo	X			
	16,36					X				art. 3: al fine di chiarire l'interpretazione della norma, si suggerisce di inserire un comma riguardante le operazioni di sorveglianza della balneazione e di salvamento	Accolta	X			
	16,37					X				art. 8, comma 5: si propone di riscrivere questo comma, mantenendone invariati i principi, al fine di migliorare la chiarezza e la comprensibilità di questa norma, ed in particolare: - per quanto contenuto alla lettera a), esplicitare i criteri in base ai quali può essere rilasciata una concessione relativa ad opere atte a contenere situazioni di dissesto; - per quanto contenuto alla lettera b), sostituire le parole "vengano realizzati in materiale leggero (acciaio, legno, ecc.)" con "siano di facile rimozione";	Accolta in quanto finalizzata ad una più chiara lettura e applicazione dell'apparato normativo	X			
	16,38					X				art. 8, comma 5: per quanto contenuto alla lettera d), sostituire le parole "tavolini, sedie e ombrelloni" con "arredi"; specificare per quali attività è applicabile la presente norma; sostituire l'espressione "l'attività non sia pertinente a concessioni demaniali marittime esistenti" con una che non generi ambiguità; esplicitare quali sono i criteri per rilasciare la concessione in relazione all'occupazione di spazi pubblici;	Parzialmente accolta. Non accolta la proposta di sostituire " tavolini, sedie e ombrelloni" con "arredi" . Aggiungere dopo ombrelloni " piccoli espositori"			X	
	16,39					X				art. 8, comma 6: al fine di chiarire l'applicazione di questa norma, esplicitare attraverso quali atti può essere autorizzato l'utilizzo temporaneo di aree demaniali	Accolta	X			
	16,40					X				art. 8, comma 10: al fine di migliorare la chiarezza e la comprensibilità di questa norma, ed evitare possibili ambiguità nella sua applicazione, si propone di riscrivere questo comma, mantenendone invariati i principi, ed in particolare: esplicitare a quale tipologia di concessioni può essere applicata; sostituire l'espressione "l'area così formata si può essere attribuita..." con una analoga che chiarisca il significato di attribuita; esplicitare la durata massima della concessione demaniale; esplicitare, al fine di evitare il crearsi di false aspettative ed evitare ogni possibile ambiguità di applicazione, che l'espressione "esclusivamente per la posa di attrezzature per la balneazione" implica che su tali aree è vietata l'installazione di qualsiasi manufatto, anche a carattere stagionale. Si propone inoltre di eliminare, tra le condizioni, "sia corrisposto il relativo canone demaniale" poiché questo è già stabilito dalle norme che regolano il demanio marittimo	Accolta in quanto finalizzata ad una più chiara lettura e applicazione dell'apparato normativo. L'applicazione della norma deve essere finalizzata alle concessioni demaniali m.me di Stabilimenti balneari, arenili per noleggio attrezzature, strutture per noleggio attrezzature e Punti Azzurri.	X			

OSSERVAZIONI ALLA DELIBERA C.C. N. 127 DEL 24/10/2011 DI ADOZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO

n° osservazione	n° progressivo quesiti	n° protocollo	data	nome e cognome	Norme Tecniche di Attuazione	Allegato 5 " N.T.A Demanio M.mo "	Allegato 9	Meri errori	Varie	oggetto	risposta	accolta	non accolta	Parz. Accolta	non pertinente
	16,41					X				art. 8, comma 11: si propone di inserire, tra i criteri secondo i quali è possibile ripermire la concessione, quello per il quale si abbia un miglioramento della pubblica fruibilità delle aree libere adiacenti. Si suggerisce inoltre di sostituire l'espressione "deperimetrare" con "non facenti più parte della concessione demaniale originaria"	Accolta	X			
	16,42					X				art. 9, comma 1: si propone, al fine di migliorare la chiarezza della norma, di riscrivere l'espressione "Sono ammessi interventi di ripristino degli assetti costieri al fine di avere una maggiore naturalità, anche con rimozione delle opere esistenti"	Accolta	X			
	16,43					X				art. 10, comma 1: si propone di riscrivere questo comma, mantenendone inalterati i principi, al fine di adeguarlo alla riformulazione delle definizioni di facile e difficile rimozione. Si propone inoltre, per una maggiore completezza della norma, di inserire la disciplina delle opere relative ad impianti industriali, portuali, di difesa della costa e per il contenimento di situazioni di dissesto;	Accolta in quanto finalizzata ad una più chiara lettura e applicazione dell'apparato normativo	X			
	16,44					X				art. 10, comma 5: nella riscrittura di questo comma, che peraltro non è stato modificato, è stata erroneamente tralasciata la parola "solo", pertanto si dovrà riscrivere questa norma secondo il testo vigente	Accolta	X			
	16,45					X				art. 10, comma 9: si propone, per una maggiore chiarezza e sintesi della norma, di eliminare i periodi aggiunti a questo comma poiché lo stesso concetto può essere espresso semplicemente eliminando le espressioni "di altezza non superiore a ml 0,80" e "prive del requisito di cui al c. 2" dal testo originario	Accolta	X			
	16,46					X				art. 10, comma 11: si propone di eliminare l'espressione "atta allo scopo per cui sono realizzati" poiché superflua rispetto al contenuto della norma;	Accolta	X			
	16,47					X				art. 19: per errore nella scrittura dell'articolo è stato eliminato il comma 4 del testo vigente che non era oggetto né di modifica né di eliminazione. Pertanto lo stesso deve essere reintrodotta e i commi devono essere rinumerati	Accolta	X			
	16,48					X				art. 19, comma 4: al fine di migliorare la chiarezza e la comprensibilità della norma, si propone di riscrivere il testo dell'articolo ed in particolare si suggerisce di eliminare l'espressione "nel rispetto delle condizioni [di cui all'art. 10 c. 1 e delle caratteristiche di cui all'art. 2 dett. d)] inserendo la dicitura "la realizzazione di nuovi manufatti di facile rimozione", e di eliminare la frase "la superficie così ottenuta è da ritenersi utile" sostituendola con "la superficie utile". Si propone inoltre di esplicitare che i limiti dimensionali previsti da questo comma siano validi anche se i manufatti sono realizzati in più interventi successivi	Accolta	X			
	16,49					X				art. 22, comma 2: al fine di migliorare la chiarezza e la comprensibilità della norma, si propone di riscrivere il testo dell'articolo analogamente a quanto previsto dal comma 4 dell'art.19	Accolta in quanto finalizzata ad una più chiara lettura e applicazione dell'apparato normativo	X			
	16,50					X				art. 22, comma 3: il contenuto di questo comma deve essere coordinato con quanto previsto dal nuovo comma 10 dell'art. 8	Accolta	X			
	16,51					X				art. 22, comma 8: considerato che il comma 8 disciplina le attività che si possono insediare negli organismi edilizi realizzabili nei terrapieni e manufatti esistenti si propone, ai fini di migliorare la comprensibilità del comma, di eliminare il comma 9 e inserire tra le attività ammissibili i servizi accessori alla balneazione (servizi igienici, docce, magazzino, spogliatoi);	Accolta in quanto finalizzata ad una più chiara lettura e applicazione dell'apparato normativo	X			
17,00	17,00	40359	29/12/2011	Lambardi Giacomo, in qualità di Amministratore Unico Società LOGIMARE s.r.l. Vada, titolare concessione demaniale bagno "La Lanterna" in località Pietrabianca.		X				Inserire, nell'art.8 dell'Allegato 5 N.T.A. Demanio Marittimo "Superfici concedibili ed autorizzabili", la fattibilità di accorpate eventuali aree intercluse, esistenti prima dell'approvazione della Variante Parziale al R.U., nell'ambito della Concessione Demaniale del relativo stabilimento balneare nel quale l'area risulta inglobata. La richiesta fa riferimento, in particolare, ad uno spazio di mq 618,37 non in concessione, confinante con la concessione demaniale del bagno "La lanterna", ma non fruibile al pubblico perchè non accessibile.	Non accolta poiché l'ampliamento della concessione demaniale esistente costituirebbe modifica sostanziale alle norme. Si prende comunque atto della proposta e la stessa sarà valutata nella Variante sostanziale all'allegato 5.		X		
18,00	18,00	40402	29/12/2011	Salvadori Remo				X		In un'area della frazione di Nibbiaia (TU 2), richiesta di rendere zona di trasformazione edilizia per 4 unità immobiliari, un terreno, oggi classificato come Apne.	Non Pertinente. La valutazione di proposte di inserimento di nuove aree edificabili non rientra tra gli obiettivi dettati dalla Giunta comunale con deliberazione n.24 del 23.03.2011 per la predisposizione della presente variante parziale al Regolamento Urbanistico.				X
19,00	19,00	16	02/01/2012	Lenzi Mario - Lenzi Umberto				X		Richiesta di inserire nel tessuto urbanistico "d" un edificio posto in Castiglioncello, lungo la via Aurelia, attualmente inserito nel tessuto urbano "b" ed identificato nella scheda D-3-047 del patrimonio edilizio esistente.	Accolta eliminando la scheda D-3-047 dall'Allegato 3 ed inserendo lo stesso nel tessuto urbanistico "d".	X			

OSSERVAZIONI ALLA DELIBERA C.C. N. 127 DEL 24/10/2011 DI ADOZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO

n° osservazione	n° progressivo quesiti	n° protocollo	data	nome e cognome	Norme Tecniche di Attuazione	Allegato 5 " N.T.A Demanio M.mo "	Allegato 9	Meri errori	Varie	oggetto	risposta	accolta	non accolta	Parz. Accolta	non pertinente
20,00	20,00	380	03/01/2012	Salvadori Andrea in nome e per conto della società Bagni Salvadori s.r.l.		X				art.2 punto d: definire meglio il termine "materiale ecocompatibile"	Non accolta. Nella riscrittura dell' articolo 2 punto d) a seguito accoglimento dell'osservazione n. 16,35 il termine "ecocompatibile" è stato eliminato		X		
	20,01					X				art.2 punto e: riformulare la definizione parlando di "estensione dei percorsi pubblici tangenti"	Non pertinente in quanto punto non modificato				X
	20,02					X				art.2 punto m: citare non solo gli ombrelloni, ma anche altri elementi di ombra meno invasivi, quali tende e velari.	Non pertinente in quanto punto non modificato. Si prende comunque atto della proposta e la stessa sarà valutata nella prossima Variante all'allegato 5.				X
	20,03					X				art.2 punto o: integrare la norma prevedendo estensioni dei servizi oltre la stagione balneare.	Non pertinente. Una eventuale estensione dei servizi oltre la stagione balneare sarà valutata nell'Ordinanza di balneazione				X
	20,04					X				art.6: prevedere progetti che utilizzino acqua di mare, ad esempio strutture idroterapiche.	Non accolta. L'art. 6 disciplina le modalità di prelievo di acqua di mare . Le strutture idroterapiche quali piscine e vasche d'acqua comunque sono ammesse come strutture stagionali ai sensi dell'art. 12 lett. a). L'eventuale realizzazione di strutture idroterapiche fisse potrà essere valutata nella Variante sostanziale all'Allegato 5.		X		
	20,05					X				art.8 punto 5 paragrafo d comma 2: definire l'aggettivo "pertinente".	Non accolta. L'articolo 8 comma 5 lett d) a seguito accoglimento dell'osservazione n. 16,38 è stato modificato		X		
	20,06					X				art.8 comma10 : prevedere la possibilità per i concessionari di gestire le nuove aree demaniali libere, in regime convenzionato con l'Amministrazione, offrendo tariffe agevolate.	Non accolta in quanto contrasta con le finalità della norma ovvero reperire nuove aree demaniali libere.		X		
	20,07					X				art.10 punto 1: definire la eco-compatibilità dei materiali; valutare la eco-compatibilità del singolo progetto.	Non accolta. L'articolo 10 comma 1, a seguito di accoglimento dell'osservazione n. 16,43 è stato riscritto		X		
	20,08					X				art.10 punto 2: integrare la prescrizione inserendo in luogo del "prescritto 80cm" un possibile "limite degli 80cm".	Non accolta in quanto prescrizione dettata dal Genio Civile di Livorno su documentazione di Piano Strutturale ai fini della predisposizione del Regolamento Urbanistico.		X		
	20,09					X				aggiornare la cartografia delle concessioni alla situazione reale attualmente in essere.	Accolta . L' UO Pianificazione aggiornerà la cartografia.	X			
21,00	21,00	593	04/01/2012	Vezzosi Mauro	X					art.53 comma 1: eliminare la condizione che ammette interventi di frazionamento solo per le unità immobiliari esistenti alla data di adozione del RU (maggio 2007). Tale condizione appare in contrasto con NTA art. 105, comma 4.	Accolta. Si elimina, ove non in contrasto con i principi del RU " alla data di adozione del RU" inserendo ove ritenuto opportuno mantenere la data esatta dell'adozione (08.05.2007) . Si fa comunque presente che non esiste contrasto tra l'art. 53 e l'art. 105 in quanto una norma il frazionamento del patrimonio edilizio esistente l'altro le nuove realizzazioni previste dall'allegato 1. L'unico contrasto rilevabile eventualmente può risultare quello che per i frazionamenti sul patrimonio edilizio esistente non deve essere prodotto specifico atto d'obbligo mentre per la realizzazione di nuovi alloggi di cui all'allegato 1 è richiesta la sottoscrizione e registrazione di atto d'obbligo. Si ritiene pertanto di eliminare tale incoerenza e di eliminare l'obbligo previsto all'art. 105 comma 4.	X			
	21,01				X					art.105: modificare il limite per il divieto di frazionamento portandolo da 10 a 5 anni, in linea con la normativa regionale.	Non accolta. Si ritiene di confermare il periodo di 10 anni quale divieto di frazionamento per gli interventi residenziali di cui all'art. 105. Nel testo adottato il divieto era stato portato da 20 anni a 10 anni,		X		
22,00	22,00	596	04/01/2012	Di Lella Leonardo Franchi Maria Dania	X					Richiesta di previsione nel RU di una norma che stabilisca una distanza minima di 200mt tra le abitazioni e le strutture per allevamenti avicoli, a salvaguardia della salute dei residenti.	Pur condividendo la problematica l'accoglimento dell'osservazione comporterebbe una nuova adozione di norma		X		
23,00	23,00	597	04/01/2012	Deidda Geom. Stefano, in nome e per conto di Fiorenzani Renza	X					Richiesta di poter eseguire, su edifici ricadenti nel tessuto urbanistico g1, affacciati sulla via Aurelia, interventi di fusione, frazionamento e cambio d'uso, senza rispettare la prescrizione di un posto auto per ogni unità abitativa oppure ottenendo la concessione di monetizzare i medesimi posti auto.	Accolta a seguito atto di indirizzo Giunta comunale - decisione del 09.02.2012	X			

OSSERVAZIONI ALLA DELIBERA C.C. N. 127 DEL 24/10/2011 DI ADOZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO

n° osservazione	n° progressivo quesiti	n° protocollo	data	nome e cognome	Norme Tecniche di Attuazione	Allegato 5 " N.T.A Demanio M.mo "	Allegato 9	Meri errori	Varie	oggetto	risposta	accolta	non accolta	Parz. Accolta	non pertinente
24,00	24,00	719	05/01/2012	Brondi Chandra	X					Richiesta di modifica dell'art. 68 del RU, in modo che, nelle zone classificate come E2 e E3, si possa svolgere, oltre all'attività di allevamento cavalli, anche quella di allevamento e pensione per cani.	Non accolta in quanto si tratterebbe di nuova destinazione d'uso e relativa norma in area agricola e pertanto soggetta a nuova adozione.		X		
25,00	25,00	726	05/01/2012	Lo Verde Elisabetta in nome e per conto della società Bagni Garagolo s.r.l. titolare della Concessione Demaniale 180/2009		X				art.2 punto d: definire meglio il termine "materiale ecocompatibile"	Non accolta. Nella riscrittura dell' articolo 2 punto d) a seguito accoglimento dell'osservazione n. 16,35 il termine "ecocompatibile" è stato eliminato		X		
	25,01					X				art.2 punto e: riformulare la definizione parlando di "estensione dei percorsi pubblici tangenti"	Non pertinente in quanto punto non modificato				X
	25,02					X				art.2 punto m: citare non solo gli ombrelloni, ma anche altri elementi di ombra meno invasivi, quali tende e velari.	Non pertinente in quanto punto non modificato. Si prende comunque atto della proposta e la stessa sarà valutata nella prossima Variante all'allegato 5.				X
	25,03					X				art.2 punto o: integrare la norma prevedendo estensioni dei servizi oltre la stagione balneare.	Non pertinente. Una eventuale estensione dei servizi oltre la stagione balneare sarà valutata nell'Ordinanza di balneazione				X
	25,04					X				art.2 punto r: fare chiarezza sul termine "può", per chiarire se sia negata o meno la realizzazione di strutture per il noleggio di attrezzature balneari; chiarire inoltre la discrepanza con l'art.22 punto 6 ex 4.	Non pertinente in quanto punto non modificato. Si fa comunque presente che non esiste contrasto tra l'art. 2 lettera r) e quanto previsto all'art. 22 comma 6 (ex 4). Il termine "può" all'art. 2 lett. r) significa che , se ammesso dalla norma specifica di ambito, la struttura per noleggio attrezzature balneari può essere dotata di altri impianti o attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande. Per quanto concerne invece " la discrepanza " rilevata dall'osservatore si fa presente che l'art. 2 detta le definizioni e le caratteristiche generali delle strutture , mentre l'art. 22 detta le norme per la realizzazione delle stesse. Le norme di ambito prevalgono sulle norme generali pertanto non si rilevano non coerenze tra i due articoli.				X
	25,05					X				art.6: prevedere progetti che utilizzino acqua di mare, ad esempio strutture idroterapiche.	Non accolta. L'art. 6 disciplina il prelievo di acqua di mare . Le strutture idroterapiche quali piscine e vasche d'acqua comunque sono ammesse come strutture stagionali ai sensi dell'art. 12 lett. a). L'eventuale realizzazione di strutture idroterapiche fisse potrà essere valutata nella Variante sostanziale all'Allegato 5.		X		
	25,06					X				art.8 punto 5 paragrafo d comma 2: definire l'aggettivo "pertinente".	Non accolta. L'articolo 8 comma 5 lett d) a seguito accoglimento dell'osservazione n. 16,36 è stato modificato		X		
	25,07					X				art.8 punto 10 comma 3: prevedere la possibilità per i concessionari di gestire le nuove aree demaniali libere, in regime convenzionato con l'Amministrazione, offrendo tariffe agevolate.	Non accolta in quanto contrasta con le finalità della norma ovvero reperire nuove aree demaniali libere.		X		
	25,08					X				art.10 punto 1: definire la eco-compatibilità dei materiali; valutare la eco-compatibilità del singolo progetto.	L'articolo 10 comma 1, a seguito di accoglimento dell'osservazione n. 16,43 è stato riscritto. Non accolta		X		
	25,09					X				art.10 punto 2: integrare la prescrizione inserendo in luogo del "prescritto 80cm" un possibile "limite degli 80cm".	Non accolta in quanto prescrizione dettata dal Genio Civile di Livorno su documentazione di Piano Strutturale ai fini della predisposizione del Regolamento Urbanistico.		X		
	25,10					X				rivedere, per tutte le piattaforme lignee, il vincolo del 40% di copertura massima della superficie della concessione ed eliminare per le stesse il vincolo di stagionalità, rendendole durature per tutto il periodo di validità della concessione.	Non pertinente. E' il Regolamento Edilizio che detta il limite del 40% della superficie utile coperta e scoperta delle attività esistenti per la realizzazione di strutture temporanee .				X
	25,11					X				aggiornare la cartografia delle concessioni alla situazione reale attualmente in essere.	Accolta . L' UO Pianificazione aggiornerà la cartografia.	X			
26,00	26,00	809	05/01/2012	Fiordaliso don Francesco, parroco della Parrocchia di S. Andrea di Castiglioncello Pezzini Ing. Angela, quale tecnico incaricato.	X					Richiesta che il rapporto di copertura limite per il tessuto "n7" sia Rc=50%, al fine di attuare un progetto di complessiva valorizzazione dei locali della parrocchia siti in via Gorizia, destinandoli all'ospitalità delle persone in situazioni di bisogno e alla creazione di ambienti di incontro comunitari.	Accolta	X			

OSSERVAZIONI ALLA DELIBERA C.C. N. 127 DEL 24/10/2011 DI ADOZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO

n° osservazione	n° progressivo quesiti	n° protocollo	data	nome e cognome	Norme Tecniche di Attuazione	Allegato 5 " N.T.A Demanio M.mo "	Allegato 9	Meri errori	Varie	oggetto	risposta	accolta	non accolta	Parz. Accolta	non pertinente
27,00	27,00	923	05/01/2012	Pizzi arch. Antonia, quale tecnico incaricato da Prezzolini Riccardo.	X					Chiarire meglio il campo di applicazione dell'art. 57 comma 2 delle N.T.A. del R.U ed, in particolare, consentire il cambio di destinazione d'uso ai manufatti condonati che sono integrati nel volume dell'unità immobiliare e pertanto non sono indipendenti rispetto alla stessa, ossia frazionabili	Non accolta. L'art. 57 si applica a tutti quei manufatti e volumi, isolati nel lotto o integrati in volumi esistenti, realizzati ex novo e poi legittimati in forza di provvedimenti di sanatoria edilizia.		X		
28,00	28,00	930	05/01/2012	Pizzi arch. Antonia, Pizzo arch. Sara, Luchesi arch. Giovanni, Saggini Ing. Paolo, Potenti ing. Claudio, Fontanelli geom. Alberto, landucci Geom. Marco, Forii geom. Mirco.	X					eliminare dalle N.T.A. l'obbligo di sottoporre i Piani Attuativi alla "Valutazione integrata";	Accolta	X			
	28,01				X					esplicitare nelle N.T.A. la possibilità di effettuare interventi di abbattimento barriere architettoniche in tutti i tessuti urbanistici;	Accolta. Si inserisce all'art. 62 comma 4 quanto richiesto. Gli interventi potranno essere realizzati nel rispetto del Regolamento Edilizio	X			
	28,02				X					modificare l'espressione "alla data di adozione del presente RU" ed esplicitare a quale data ci si riferisce (adozione RU o adozione variante)	Accolta	X			
	28,03				X					art. 49, comma 5: eliminare la dizione di cui all'alinea 1 del comma 5 (incrementi di superficie utile lorda e di volume) o comunque la sua riscrittura al fine di consentire il recupero del sottotetto, anche in considerazione che l'obiettivo primario della categoria di intervento R1 e cioè "il rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali, strutturali, architettoniche e decorative dell'organismo edilizio" risulta già ampiamente garantito dalle limitazioni indicate nelle alinee successive del comma medesimo	Parzialmente accolta. Si aggiunge all'art. 49 commi 5 e 6 alinea 1 dopo " di volume" "ad esclusione del recupero dei sottotetti"			X	
	28,04				X					art.51: escludere dalla presentazione dell'istanza preventiva e dal relativo parere della Commissione edilizia, gli interventi da realizzare in edifici ricadenti in ambito di vincolo Paesaggistico di cui al DLgs 42/2004.	Accolta. Si elimina all'art. 51 comma 3 lettere b),d),f) e g) il riferimento alla commissione edilizia e si inserisce un nuovo comma in cui si disciplina i casi cui una istanza preventiva deve essere assoggetta a parere preventivo della Commissione Edilizia o della Commissione del Paesaggio.	X			
	28,05				X					art.51: per gli edifici che per Legge costituiscono Condominio, si chiede la possibilità che l'istanza, ove prevista, od il progetto siano firmati dal singolo proponente, allegando copia autenticata del verbale dell'assemblea condominiale o dichiarazione dell'Amministratore, dai quali risulti che il progetto dell'intervento è stato visionato ed accettato dall'Assemblea condominiale.	Non accolta. In caso di interventi su edifici con più unità immobiliari si ritiene di confermare la necessità della firma di tutti i proprietari sull'istanza preventiva.		X		
	28,06				X					art.51, comma 4: relativamente al divieto di frazionamento, eliminare totalmente il comma 4, in quanto superfluo oppure modificato, specificando gli interventi per i quali dovrà scattare il suddetto divieto di frazionamento.	Parzialmente accolta. Nel comma viene specificato quali sono gli interventi previsti al comma 3 che non ricadono nel vincolo del comma 4			X	
	28,07				X					art.51, comma 3 lettera h: introdurre possibilità di modificare l'altezza della copertura oggetto di ristrutturazione con l'inserimento per es. di un cordolo sommitale che permetta l'adeguamento sismico di tutto il tetto, purchè tecnicamente motivata.	Non accolta .L'art. 51 comma 3 lett. h) ammette interventi di sicurezza statica sui fabbricati esistenti.		X		
	28,08				X					art.52 comma 2, paragrafo "L'intervento non è ammesso su unità abitative costruite in assenza di titolo abilitante e successivamente legittimate a seguito di condono edilizio.. ": cancellare questo paragrafo o riscriverlo, limitando l'esclusione degli interventi di cui all'art.52 solamente a quelle unità abitative interamente realizzate abusivamente e successivamente condonate.	Parzialmente accolta. Si riscrive l'alinea specificando che la stessa è riferita ai manufatti e volumi di cui all'art. 57			X	
	28,09				X					art.53 comma 1: cancellare dizione "per una volta sola".	Accolta	X			
	28,10				X					art.53 comma 3: eliminare comma 3.	Accolta	X			
	28,11				X					art.55: specificare che le strutture temporanee sono ammesse sia per attività all'ingrosso che al dettaglio, valutando l'inserimento di limiti dimensionali nel caso di attività oltre i 250 mq (struttura commerciale di medie dimensioni).	Non accolta. Si ritiene di confermare il principio per cui le strutture previste dall'art. 55 possono essere realizzate solo a supporto di attività di somministrazione, turistico ricettive, commerciali ai fini della loro permanenza sul territorio oltre la stagione turistica.		X		
	28,12				X					art.55: indicare per i tamponamenti l'impiego di vetro o materiale simile, come possibilità, piuttosto che obbligo, raccomandando di circoscrivere l'impiego di materiali opachi per privilegiare l'uso di quelli trasparenti in tutte le gamme merceologiche e tecnologiche a disposizione.	Non accolta ritenendo di confermare l'obbligo dell'utilizzo di vetro o materiali comunque trasparenti nella realizzazione dei tamponamenti.		X		

OSSERVAZIONI ALLA DELIBERA C.C. N. 127 DEL 24/10/2011 DI ADOZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO

n° osservazione	n° progressivo quesiti	n° protocollo	data	nome e cognome	Norme Tecniche di Attuazione	Allegato 5 " N.T.A Demanio M.mo "	Allegato 9	Meri errori	Varie	oggetto	risposta	accolta	non accolta	Parz. Accolta	non pertinente
	28,13				X					art.55: assoggettare gli interventi, sia da realizzare in spazi pubblici che privati, al parere della Commissione Edilizia, sulla base di criteri di sicurezza, funzionalità e percezione visiva degli spazi.	Non accolta confermando che nel caso in cui le strutture interessino piazze e/o parcheggi pubblici l'ammissibilità dell'intervento deve essere valutata dai diversi uffici dell'amministrazione com.le competenti in materia		X		
	28,14				X					art.55: escludere dal parere della Commissione edilizia, gli interventi da realizzare in aree ricadenti in ambito di vincolo Paesaggistico di cui al DLgs 42/2004.	Non accolta		X		
	28,15				X					art.57: specificare che l'ambito di applicazione del comma 2 è rivolto a volumetrie isolate realizzate completamente ex-novo e legittimate con Condoni Edilizi oppure riscrivere il comma 2, limitando il divieto di cambio d'uso solo ai volumi con le caratteristiche suddette	Non accolta. L'ambito di applicazione del comma 2 è rivolto ai nuovi manufatti e volumi realizzati in assenza di titolo edilizio e poi legittimati in forza di provvedimenti di sanatoria sia che essi siano stati realizzati isolati in un lotto che in accorpamento a volumi esistenti		X		
	28,16				X					art.58, comma 5: inserire una norma specifica per le piscine smontabili, che consideri le stesse elementi di arredo, se utilizzate temporaneamente.	Accolta	X			
	28,17				X					art.58, comma 5, alinea 9: eliminare per i rivestimenti delle piscine il divieto di utilizzo dei colori celeste-blu-verde.	Accolta	X			
	28,18				X					art.58, c. 7: realizzare nell'area pertinenziale degli edifici principali, se possibile in adiacenza allo stesso fabbricato principale, autorimesse fuori terra e con tipologia classica (struttura in muratura, tetto a capanna con coppi ed embrici, una porta e una finestra).	Non accolta. Si prende comunque atto della proposta e la stessa sarà valutata nella Variante sostanziale alle N.T.A.		X		
	28,19				X					art.60: riscrivere comma 4, inserendo categorie di intervento che comprendano manutenzione, restauro, interventi da R1 a R9b, e nel caso l'apne sia pertinenza di un fabbricato principale, la possibilità di interventi ex art.58.	Parzialmente accolta. Per mero errore non erano state inserite le categorie di intervento sui fabbricati esistenti pertanto all'art. 60 vengono specificate le categorie di intervento R1,R2,R3,R4 e R7.			X	
	28,20				X					art.62 c.4: inserire alla lettera "K" la destinazione residenziale.	Parzialmente accolta. Per mero errore non erano state inserite le categorie di intervento sui fabbricati esistenti con destinazione residenziale pertanto vengono specificate le categorie di intervento per tale destinazione d'uso.			X	
	28,21				X					art.62 c.4: inserire alla lettera "O" la destinazione residenziale.	Parzialmente accolta. Per mero errore non erano state inserite le categorie di intervento sui fabbricati esistenti con destinazione residenziale pertanto vengono specificate le categorie di intervento per tale destinazione d'uso.			X	
	28,22				X					art.73 c.3: consentire la realizzazione di annessi agricoli amatoriali anche nelle aree E1 ed E2.	Non accolta in quanto si tratterebbe di nuova norma in area agricola e pertanto soggetta a nuova adozione		X		
	28,23					X				art 22 allegato 5, comma 12: richiesta di sostituire l'inizio della seconda riga del suddetto comma con la dizione "sul lato mare della passeggiata".	Accolta	X			
29,00	29,00	947	09/01/2012	Lorenzini Ing. Luciano	X					Si richiede la possibilità di realizzare nuove strutture turistico ricettive all'interno delle aziende agricole. In particolare si richiedono le seguenti modifiche agli artt. delle N.T.A. del RU. 1) NTA art.65: all'ultimo periodo dopo le parole "ancorchè non edificabili" aggiungere le parole "sono quelle riconducibili al rispetto della normativa regionale in vigore al momento della presentazione del PMAA". 2) NTA art.68 punto 3: aggiungere che dove già esiste un'attività agrituristica possa essere realizzato un campo scuola golf fino ad un massimo di 5 buche, con pertinenze funzionali al campo, quali club house, servizi vari, ricettività alberghiera, fino a 20 posti letto per buca, pari ad una dotazione complessiva di 60 mq di superficie utile per posto letto, da realizzarsi ex novo, ove non esista altra superficie esistente. 3) NTA art. 76 punto 4: tra le tipologie di recinzione, aggiungere "rete elettrosaldata, maglia 15x15 cm, infissa per 50 cm nel solo terreno".	1) Non accolta . Nella validità del Programma aziendale gli interventi approvati possono essere realizzati. Solo in caso di varianti sostanziali queste dovranno essere conformi alle norme vigenti al momento della presentazione della variante. 2) Non Pertinente. Quanto proposto non può essere considerato una estensione dell'attività agrituristica. La valutazione di nuove proposte di inserimento non rientra tra gli obiettivi dettati dalla Giunta comunale con deliberazione n.24 del 23.03.2011 per la predisposizione della presente variante parziale al Regolamento Urbanistico 3) Non accolta in quanto al comma 4 è già prevista la possibilità di realizzare recinzioni in rete metallica.		X		X

OSSERVAZIONI ALLA DELIBERA C.C. N. 127 DEL 24/10/2011 DI ADOZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO

n° osservazione	n° progressivo quesiti	n° protocollo	data	nome e cognome	Norme Tecniche di Attuazione	Allegato 5 " N.T.A Demanio M.mo "	Allegato 9	Meri errori	Varie	oggetto	risposta	accolta	non accolta	Parz. Accolta	non pertinente
30,00	30,00	954	09/01/2012	Cartei Arch. Walter		X				Allegato 5 del RU - NTA Demanio Marittimo: circa l'art.22 comma 8 ex 6, Zona FC di Castiglioncello e Caletta, richiesta che al punto d) di tale comma sia tolto il rispetto delle disposizioni del Regolamento Edilizio e mantenuto solamente quello del Codice Civile, stante l'attuale difficoltà di realizzare nuovi organismi edilizi, con destinazione di attività di vicinato 3.02.02 e 3.03, all'interno dei manufatti e terrapieni esistenti lungo la passeggiata (aventi altezza di 1,80 m), rispettando sia le distanze prescritte dal Codice Civile sia quelle prescritte dal Regolamento Edilizio.	Accolta	X			
31,00	31,00	1027	09/01/2012	Proponenti: Luongo, Carducci, Del Seppia e Geraci. Tecnico: Fiorentini Ing. Francesco				X		Inserire le particelle distinte al N.C.T. del Comune di Rosignano Marittimo, foglio mappa 67, mappali nn. 232, 852, 844, 848, 846, 231, 135, 262, 251, (attualmente ricadenti all'interno dell'UTOE 3 e classificate come Apne nella tavola di progetto Tu. 7.1.) all'interno del perimetro urbano come rettifica di piccole porzioni di tessuto urbanistico, considerando la loro esclusione un mero errore cartografico.	Accolta. Si inseriscono le aree identificate come " apne" all'interno del perimetro del centro urbano.	X			
32,00	32,00	1030	09/01/2012	Proponenti: Lari Serena e Salvo Maria Pia, legali rappresentanti Soc. Lu.Pe.Immobiliare Tecnico: Fiorentini Ing. Francesco				X		Inserire le particelle distinte al N.C.T. del Comune di Rosignano Marittimo, foglio mappa 67, mappali nn. 307, 661, 662, poste in castiglioncello, via Risiera San saba 19 (attualmente ricadenti all'interno dell'UTOE 3 e classificate come Apne nella tavola di progetto Tu. 7.1.) all'interno del centro abitato.	Accolta. Si inserisce l'area identificata come " apne" all'interno del perimetro del centro urbano.	X			
33,00	33,00	1032	09/01/2012	Martini Fulvio, in qualità di imprenditore agricolo e amministratore società Agrilandia S.r.l.	X					Richiesta di modifica delle NTA del RU, in modo da consentire l'attività alberghiera all'interno delle aziende agricole ed, in particolare, richiesta di poter realizzare strutture per una capacità ricettiva di 100 posti letto per una classifica minima del 4 stelle.	Non Pertinente.La valutazione di proposte di inserimento di nuovo dimensionamento ai fini turistico ricettivo non rientra tra gli obiettivi dettati dalla Giunta comunale con deliberazione n. 24 del 23.03.2011 per la predisposizione della presente variante parziale al Regolamento Urbanistico.				X
34,00	34,00	1075	10/01/2012	Cartei Arch. Walter	X					N.T.A. del RU, art.57 "Manufatti e volumi condonati", comma 2: nei casi di immobili originariamente destinati a residenza e/o comunque ad uso abitativo, successivamente condonati ed attualmente aventi altre destinazioni d'uso, richiesta di poter applicare per analogia quanto disposto all'art.56 riguardante i ruderi, per i quali è consentita la ricostruzione degli stessi, sulla base di un riscontro, sia di una documentazione certa e sia dalla presenza di parti di edificio.	Non accolta. Si fa comunque presente che nel rispetto delle condizioni dettate dal Regolamento Urbanistico e delle norme igienico sanitarie non è vietato il cambio di destinazione d'uso sugli immobili legittimati in forza di provvedimenti di sanatoria edilizia e non ricadenti nelle tipologie di cui all'art. 57.		X		
35,00	35,00	1108	10/01/2012	Ghignoli Stefano, Novelli Emanuela, Ghignoli Amos				X		Circa un'abitazione posta in via Saffi 6 a Nibbiaia e attualmente inserita nel Tessuto Urbanistico "b" e catalogata come abitazione storica, richiesta di spostamento della stessa e delle relative particelle nel Tessuto Urbanistico "e", ritenendo che l'attuale classificazione sia frutto di un mero errore.	Accolta	X			
36,00	36,00	1245	11/01/2012	Camagni Gabriele					X	Richiesta di applicare alle abitazioni di via Roma in Rosignano Solvay, le stesse prescrizioni in termini di distanza tra pareti finestrate, applicate alle recenti costruzioni di via Baden Powell, sempre a Rosignano Solvay.	Non pertinente. Gli immobili in via Baden Powell sono stati realizzati a seguito dell'approvazione di un progetto attuativo unitario di iniziativa privata.				X
37,00	37,00	110	02/01/2012	Comune di Rosignano M.mo U.O. Patrimonio D.ssa Repole Simona	X					1) art. 90 NTA: prevedere che nelle destinazioni ammesse di cui al comma 2, siano comprese anche aree attrezzate per il gioco degli animali domestici. In questo caso dovrà essere ammessa la recinzione dell'area per motivi di sicurezza. 2) art. 89 NTA: specificare che gli interventi previsti al comma2 sono ammessi nei tessuti o aree ricadenti all'interno della fascia di rispetto cimiteriale in quanto, altrimenti, non attuabili.	1) Accolta 2) Accolta	X			
38,00	38,00	40347	29/12/2011	Comune di Rosignano M.mo U.O. SUAP D.ssa Barbarossa Irma	X					art.63 disciplina urbanistico commerciale: consentire insediamento di esercizi commerciali nei tessuti urbanistici ma, ma1, ma3, applicando il limite di 150 mq, solo nei casi di "nuovi esercizi commerciali" (nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica e di demolizione/ricostruzione a parità di volume). A tal fine, eliminare il secondo capoverso del comma 1 dell'art. 63 e la dicitura "modifiche totali o parziali di destinazioni d'uso nelle costruzioni esistenti."	Parzialmente accolta non eliminando il secondo capoverso e specificando la tipologia di costruzioni a cui deve essere applicato il limite min. di 150 mq.			X	
	38,01				X					art.44 , c.2 cambio di destinazione: considerato che l'attività di acconciatore, estetista, di tatuaggi e piercing è stata traslata dalla destinazione d'uso 6.09 alla destinazione d'uso 3.02.02, si propone di non considerare cambio d'uso, limitatamente alle attività sopra citate, il passaggio tra la 6.09 e la 3.02.02.	Non accolta in quanto contrasta con l' art. 59 della LRT n. 1/2005 che prevede che il passaggio tra la destinazione d'uso "di servizi" a " commerciale" sia considerato mutamento di destinazione d'uso.		X		
	38,02				X					art.105, c.10: il comma 10 che estende a tutte le sottocategorie la categoria 3 commerciale, appare in contrasto con l'art. 63 che, per la zona delle Morelline, prevede l'insediamento di nuove medie strutture di vendita ma solo del settore non alimentare, pertanto si propone di eliminare all'art. 63, tessuti urbanistici ma, ma1, ma3, terzo capoverso, la limitazione dell'insediamento di medie strutture di vendita al settore merceologico non alimentare.	Accolta a seguito dell'emendamento approvato in sede di adozione della Variante. Si elimina inoltre " mediante piani attuativi convenzionati" in quanto sarà poi la Variante urbanistica ad indicare le modalità di realizzazione di nuove strutture commerciali	X			
	38,03				X					art.23 c. 2 lett.n: si ritiene utile chiarire cosa si intende per "unità paesaggistica"; non si capisce l'aggiunta "nei centri urbani";	Ai fini di una più chiara lettura si ritiene disostitire alla lett. n) " frazionamenti poderali che riducano e alterino le unità paesaggistiche" con " frazionamento particellare ".Parzialmente accolta			X	

OSSERVAZIONI ALLA DELIBERA C.C. N. 127 DEL 24/10/2011 DI ADOZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO

n° osservazione	n° progressivo quesiti	n° protocollo	data	nome e cognome	Norme Tecniche di Attuazione	Allegato 5 " N.T.A Demanio M.mc "	Allegato 9	Meri errori	Varie	oggetto	risposta	accolta	non accolta	Parz. Accolta	non pertinente
	38,04				X					art.23 c. 2 lett.o: chiarire se in zona paesaggistica possono realizzare le serre fisse	L'istallazione di serre fisse in ambito paesaggistico è ammesso previa approvazione di Programma Aziendale	X			
	38,05				X					art.44 c.1 punto 8: "non è prevista la commercializzazione", inoltre il limitare le attività connesse a quanto prodotto all'interno dell'azienda contrasta con quanto previsto dal codice civile all'art. 2135 e dalla normativa relativa alle possibilità di vendita di altri prodotti da parte degli imprenditori agricoli (D.lgs. 228/2001);	Accolta	X			
	38,06				X					art.57 c.2: chiarire se nei manufatti condonati a fini agricoli si può esercitare l'agriturismo, in quanto non cambia la destinazione d'uso ma solo l'utilizzo	Nei manufatti condonati ai fini agricoli si può esercitare l'attività di agriturismo, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, in quanto non si modifica la destinazione d'uso.	X			
	38,07				X					art.65 c. 2: occorre inserire, al secondo rigo dopo "nuovi edifici rurali" "sono quelle prescritte dalle leggi vigenti" altrimenti non si capisce a cosa fare riferimento per il calcolo delle superfici fondiarie minime;	Accolta	X			
	38,08				X					art.66: secondo noi il titolo fa pensare che trasferimenti e frazionamenti siano due cose diverse; inoltre si propone la sostituzione del 1° comma con: "Fatto salvo quanto previsto in merito ai trasferimenti di fondi agricoli nella normativa vigente, i frazionamenti richiesti con presentazione di programma aziendale di miglioramento sono ammessi solo se si verifica una delle seguenti condizioni, cioè se la parte frazionata: a), b), c).	Sostanzialmente accolta. Ai fini di una più chiara lettura e applicazione dell'articolo lo stesso viene riscritto mantenendone le finalità.	X			
	38,09				X					art.68: quali sono i parametri per realizzare le strutture necessarie per lo svolgimento delle attività di maneggio e pensione per cavalli nelle zone agricole?	Per realizzare le strutture necessarie per lo svolgimento delle attività di maneggio e pensione per cavalli non sono previsti parametri per cui dovranno essere utilizzati i volumi esistenti	X			
	38,10				X					art.71: alla fine del 1° comma va tolto "secondo le indicazioni dei commi che seguono";	accolta	X			
	38,11				X					art.72 c.7: da levare riferimento normativo;	accolta	X			
	38,12				X					dalla normativa vigente";	accolta	X			
	38,13				X					art.79 c.2f: sostituire "dopo l'entrata in vigore del regolamento regionale di attuazione" con "ai sensi della normativa vigente";	Non accolta		X		
	38,14				X					art.79 c.2g: da togliere completamente, non ha senso;	Accolta	X			
	38,15				X					art.79 c.7c: le Associazioni, ancorchè autorizzate per attività ippoturistica, come fanno a presentare il programma aziendale?; se l'intenzione è di autorizzare anche alle Associazioni di cui sopra la realizzazione di ricoveri per cavalli, bisogna prevedere altro strumento al posto del programma aziendale e bisogna anche specificare il dimensionamento di strutture quali fabbricati per uffici e servizi; vorremmo che fosse fatta chiarezza sui 1000 mq di terreno a disposizione di un cavallo: si deve intendere come superficie aziendale generica (azienda di 1ha compresi fabbricati aziendali e colture = 10 cavalli) oppure ogni cavallo deve avere a sua disposizione esclusiva 1000mq	Accolta. Ai fini di una più chiara lettura e applicazione del comma si riscrive chiarendo quanto osservato. Ogni cavallo deve avere a sua disposizione esclusiva mq 1000 di terreno ed eventuali uffici e servizi devono essere realizzati in strutture esistenti	X			
39,00	39,00	706	05/01/2012	Martini Alessandro, legale rappresentante della società RL srl	X					NTA art.51: togliere alle lettere b-f-g del comma 3, la frase "L'istanza dovrà essere presentata a firma di tutti i proprietari"	Non accolta in quanto si ritiene di confermare il testo adottato		X		
40,00	40,00	877	05/01/2012	Cirinei Paola; Tecnico incaricato: Cialli Arch. Paolo				X		Cambiare la classificazione di un terreno, censito al C.T. Foglio 23, particella 71, da v*=verde pubblico in progetto, alla vecchia classificazione del PRG, cioè edificabile residenziale.	Non Pertinente. La valutazione di proposte di inserimento di nuove aree edificabili non rientra tra gli obiettivi dettati dalla Giunta comunale con deliberazione n.24 del 23.03.2011 per la predisposizione della variante parziale al Regolamento Urbanistico.				X
41,00	41,00	1070	10/01/2012	Signorini Sergio, socio Società Bagni Miramare		X				art.2, lettera c: sostituire il testo con "c) difficile rimozione: impianti, manufatti e opere costruiti con sistema tradizionale a struttura unita a fondazione profonda o isolata o diffusa collegata con il terreno; quelli a struttura stabile in muratura, in cemento armato, in sistema misto con elementi prefabbricati di notevole peso la cui rimozione comporti la distruzione o l'alterazione sostanziale del manufatto stesso."	Parzialmente accolta. Con l'accoglimento dell'osservazione n. 16,35 è stata ridefinita la "difficile rimozione"			X	
	41,01					X				art.2, lettera d: sostituire il testo con "d) facile rimozione: impianti, manufatti ed opere le cui strutture possono essere effettuate con montaggio di parti elementari come quelle costruite con strutture prefabbricate a scheletro leggero di cemento armato	Parzialmente accolta. Con l'accoglimento dell'osservazione n. 16,35 è stata ridefinita la "facile rimozione"			X	

OSSERVAZIONI ALLA DELIBERA C.C. N. 127 DEL 24/10/2011 DI ADOZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO

n° osservazione	n° progressivo quesiti	n° protocollo	data	nome e cognome	Norme Tecniche di Attuazione	Allegato 5 " N.T.A Demanio M.mo "	Allegato 9	Meri errori	Varie	oggetto	risposta	accolta	non accolta	Parz. Accolta	non pertinente
	41,02					X				art.8 c.5 lettera d): cancellare l'alinea che recita: "l'attività non sia pertinente a concessioni demaniali marittime esistenti." Si suggerisce che le caratteristiche estetico/formali e funzionali degli elementi di arredo siano suggerite da Codesta Amministrazione al fine di creare elementi di uniformità.	Non accolta. Si fa comunque presente che sarà cura dell'amministrazione comunale predisporre apposito regolamento sugli elementi di arredo		X		
	41,03					X				art.8 c.10: dopo " l'area così formatasi può essere attribuita solo al concessionario retrostante esclusivamente" eliminare " per la posa di attrezzature per la balneazione" e sostituirlo con " per perseguire gli scopi della concessione"	Non accolta. Le aree che potranno essere oggetto di concessione stagionale dovranno essere utilizzate esclusivamente per la posa di attrezzature per la balneazione.		X		
	41,04					X				art. 8 Superfici concedibili e autorizzabili, c.10: cancellare l'alinea che recita "contenere, una proposta di variazione del perimetro della concessione demaniale esistente al fine di reperire, per la stagione balneare, nuove aree demaniali libere. In caso di documentata impossibilità a ripermire l'area in concessione dovranno essere proposte soluzioni alternative ai fini di offrire servizi gratuiti ai fruitori degli arenili liberi, quali docce, servizi igienici e dovrà essere garantita la pulizia degli arenili liberi adiacenti. In tal caso dovrà essere data pubblicità dei servizi offerti mediante l'affissione di cartellonistica";	Non accolta. Si ritiene di confermare l'intera alinea poiché il principio su cui è stata scritta la norma è quello di non diminuire l'estensione delle aree libere.		X		
	41,05					X				art.10 Caratteristiche dei manufatti: riformulare il c. 1 nel seguente modo: "Le nuove costruzioni devono avere le caratteristiche di facile rimozione di cui all'art. 2 lett. d) delle presenti norme. I solai di calpestio devono essere realizzati in legno, legno e acciaio o comunque con strutture di facile rimovibilità, con materiali verniciati o con finiture a vista. Per gli infissi esterni è vietato l'uso di alluminio anodizzato non verniciato. In caso di smontaggio di strutture di facile rimozione devono essere completamente rimosse o se realizzate con le caratteristiche della difficile rimozione devono essere demolite per almeno un metro sotto il piano originario di campagna.	Parzialmente accolta. Il testo del comma 1 è stato riscritto a seguito accoglimento osservazione n. 16,43			X	
	41,06					X				art. 10 Caratteristiche dei manufatti nuovo comma 9 (ex 10): sostituire l'ultimo paragrafo col seguente: "La chiusura, anche se provvisoria, deve rispondere alle vigenti norme di sicurezza e dovrà essere comunicata agli uffici competenti con preavviso di 20 giorni."	Non accolta nel testo proposto. Il comma a seguito accoglimento osservazione n.16,45 è stato riscritto eliminando qualsiasi comunicazione e/o istanza da presentare .		X		
42,00	42,00	1071	10/01/2012	Signorini Sergio, quale delegato SIB Concommercio Associazione Balneari		X				art.2, lettera c: sostituire il testo con "c) difficile rimozione: impianti, manufatti e opere costruiti con sistema tradizionale a struttura unita a fondazione profonda o isolata o diffusa collegata con il terreno; quelli a struttura stabile in muratura, in cemento armato, in sistema misto con elementi prefabbricati di notevole peso la cui rimozione comporti la distruzione o l'alterazione sostanziale del manufatto stesso."	Parzialmente accolta. Con l'accoglimento dell'osservazione n. 16,35 è stata ridefinita la "difficile rimozione"			X	
	42,01					X				art.2, lettera d: sostituire il testo con "d) facile rimozione: impianti, manufatti ed opere le cui strutture possono essere effettuate con montaggio di parti elementari come quelle costruite con strutture prefabbricate a scheletro leggero di cemento arm	Parzialmente accolta. Con l'accoglimento dell'osservazione n. 16,35 è stata ridefinita la "facile rimozione"			X	
	42,02					X				art.8 c.5 lettera d): cancellare l'alinea che recita: "l'attività non sia pertinente a concessioni demaniali marittime esistenti." Si suggerisce che le caratteristiche estetico/formali e funzionali degli elementi di arredo siano suggerite da Codesta Amministrazione al fine di creare elementi di uniformità.	Non accolta. Si fa comunque presente che sarà cura dell'amministrazione comunale predisporre apposito regolamento sugli elementi di arredo		X		
	42,03					X				art.8 c.10: dopo " l'area così formatasi può essere attribuita solo al concessionario retrostante esclusivamente" eliminare " per la posa di attrezzature per la balneazione" e sostituirlo con " per perseguire gli scopi della concessione"	Non accolta. Le aree che potranno essere oggetto di concessione stagionale dovranno essere utilizzate esclusivamente per la posa di attrezzature per la balneazione.		X		
	42,04					X				art. 8 Superfici concedibili e autorizzabili, c.10: cancellare l'alinea che recita "contenere, una proposta di variazione del perimetro della concessione demaniale esistente al fine di reperire, per la stagione balneare, nuove aree demaniali libere. In caso di documentata impossibilità a ripermire l'area in concessione dovranno essere proposte soluzioni alternative ai fini di offrire servizi gratuiti ai fruitori degli arenili liberi, quali docce, servizi igienici e dovrà essere garantita la pulizia degli arenili liberi adiacenti. In tal caso dovrà essere data pubblicità dei servizi offerti mediante l'affissione di cartellonistica";	Non accolta. Si ritiene di confermare l'intera alinea poiché il principio su cui è stata scritta la norma è quello di non diminuire l'estensione delle aree libere.		X		
	42,05					X				art.10 Caratteristiche dei manufatti: riformulare il c. 1 nel seguente modo: "Le nuove costruzioni devono avere le caratteristiche di facile rimozione di cui all'art. 2 lett. d) delle presenti norme. I solai di calpestio devono essere realizzati in legno, legno e acciaio o comunque con strutture di facile rimovibilità, con materiali verniciati o con finiture a vista. Per gli infissi esterni è vietato l'uso di alluminio anodizzato non verniciato. In caso di smontaggio di strutture di facile rimozione devono essere completamente rimosse o se realizzate con le caratteristiche della difficile rimozione devono essere demolite per almeno un metro sotto il piano originario di campagna.	Parzialmente accolta. Il testo del comma 1 è stato riscritto a seguito accoglimento osservazione n. 16,43			X	

OSSERVAZIONI ALLA DELIBERA C.C. N. 127 DEL 24/10/2011 DI ADOZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO

n° osservazione	n° progressivo quesiti	n° protocollo	data	nome e cognome	Norme Tecniche di Attuazione	Allegato 5 " N.T.A Demanio M.mo " -	Allegato 9	Meri errori	Varie	oggetto	risposta	accolta	non accolta	Parz. Accolta	non pertinente
	42,06					X				art. 10 Caratteristiche dei manufatti nuovo comma 9 (ex 10): sostituire l'ultimo paragrafo col seguente: "La chiusura, anche se provvisoria, deve rispondere alle vigenti norme di sicurezza e dovrà essere comunicata agli uffici competenti con preavviso di 20 giorni."	Non accolta nel testo proposto. Il comma a seguito accoglimento osservazione n.16,45 è stato riscritto eliminando qualsiasi comunicazione e/o istanza da presentare .		X		
43,00	43,00	3058	24/01/2012	Regione Toscana- Contributo del Settore Porti commerciali, Interporti e Porti e approdi turistici		X				Ai sensi dell'art. 10 della Disciplina del Masterplan " La rete dei Porti Toscani" nella redazione del Piano strutturale il Comune individua gli specchi acquei, le aree a mare e/o fluviali da destinare a nuovi punto di ormeggio nonché alle attrezzature minori per le piccole imbarcazioni da diporto. il regolamento urbanistico disciplina i per punti di ormeggio e le attrezzature minori per le piccole imbarcazioni da diporto;	Si prende atto del contributo . Nell'ambito della prima variante al P.S. verrà analizzato il fabbisogno locale di ormeggi ai fini di individuare, se necessario, le aree da dedicare agli ormeggi.	X			
	43,01					X				art. 29 (Ambito FRS5): la disciplina di Ru deve essere coerente con le disposizioni dell'art. 11 della Disciplina del Masterplan concernenti la realizzazione di attrezzaturere , impianti e servizi essenziali " atti a garantire l'accesso al mare delle piccole imbarcazioni da diporto...."	Si prende atto del contributo. In sede di nuova Variante all'Allegato 5 verranno inserite le disposizioni dell'art. 11 ai fini di garantire l'accesso al mare delle piccole imbarcazioni da diporto.	X			